

N. 4760/01

R.G.

N. 4798/03

Reg. Sent.

N. 13571/97

R.G.N.R.

del 31.10.03

Data del deposito

17 DIC. 2003

Data Irrevocabilità

N.

R. Esec.

N.

Camp. Pen.

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI FIRENZE  
PRIMA SEZIONE PENALE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Federico Boscherini all'udienza del 31.10.03 2003 ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei confronti

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

- CONTUMACI -

IMPUTATI

del reato p.e.p. dagli artt. 110 - 348 C.P. perché in concorso fra loro, la ~~\_\_\_\_\_~~ consentendo lo svolgimento dell'attività dell' ~~\_\_\_\_\_~~ presso il proprio Studio medico, ~~\_\_\_\_\_~~ effettuando prestazioni di carattere psicoterapeutico e psicoanalitico, senza aver conseguito la laurea in psicologia o medicina, e senza essere iscritto all'Albo degli psicologi, esercitavano abusivamente la professione di psicanalista e psicoterapeuta senza l'abilitazione richiesta.  
In Firenze accertato il 03.11.1997;

## Conclusioni delle parti

pubblico ministero e difensori degli imputati: assoluzione perché il fatto non sussiste.

## Motivi della decisione

Condannati con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ~~\_\_\_\_\_~~ hanno proposto opposizione e sono stati quindi citati a giudizio per rispondere di concorso nel reato previsto dall'art. 348 cp sopra indicato.

Nel corso del dibattimento sono stati esaminati i testi richiesti dalle parti e acquisiti documenti dei quali è stata dichiarata l'utilizzabilità.

Il testimone Antonio Del Gaizo, capitano della guardia di finanza, attualmente in servizio a Geneva, ha dichiarato che egli nel 1997 si trovava in servizio in Firenze ed effettuò una verifica fiscale a carico ~~\_\_\_\_\_~~ dalla quale, a suo giudizio, emerse anche che l'imputato svolgeva un'attività di psicologo senza essere iscritto nell'albo degli psicologi istituito con la legge n. 56 del 1989, né in altri albi professionali e senza avere conseguito la laurea in medicina o in psicologia.

Sono state poi esaminate varie persone, che hanno descritto le prestazioni ricevute dall'imputato ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ ha detto che:

nel 1997 si trovava in una situazione di depressione ed anoressia, era dimagrita e le erano stati prescritti dal medico di famiglia degli psicofarmaci, poi venne indirizzata ~~\_\_\_\_\_~~ dal pediatra del figlio;

effettuò quindi delle sedute con ~~\_\_\_\_\_~~ - circa venti - della durata di circa un'ora/cinquanta minuti ciascuna in cui ~~\_\_\_\_\_~~ le chiedeva di descrivere i sogni e fare disegni;

inoltre ~~\_\_\_\_\_~~ le praticava il Reiki ossia le poneva le mani sul corpo dicendole che in questo modo le dava dell'energia.

~~\_\_\_\_\_~~ ha detto che:

nel 1996 doveva superare un lutto e un'amica le consigliò ~~il Reiki~~  
~~il Reiki~~ le analizzava i sogni e le praticava il Reiki;  
non le fece una diagnosi, né le prescrisse medicinali o esami medici;  
non ricorda quante volte andò dall'~~il Reiki~~.

~~il Reiki~~ ha detto che:

che nel 1996 non si sentiva bene psichicamente e fisicamente ed il suo medico di famiglia le indicò ~~il Reiki~~ come persona che avrebbe potuto aiutarla dal punto di vista psicologico;

fece un certo numero di sedute, per qualche mese, tutti e in grado di dire esattamente quante;

le sedute consistevano in "chiacchierate" in cui l'imputato le dava dei consigli;  
~~il Reiki~~ non le ha mai prescritto farmaci.

~~il Reiki~~ ha detto che:

nel 1996 non stava bene dal punto di vista psichico e il suo medico di famiglia gli consigliò di rivolgersi ~~il Reiki~~, indicandolo quale psicoanalista;

fece quindi delle sedute per circa un anno;

~~il Reiki~~ gli chiedeva di disegnargli i suoi sogni e li interpretava, gli faceva inoltre fare dei disegni e gli dava dei consigli;

non gli fece una diagnosi e non gli prescrisse medicinali.

La legge 18 febbraio 1999 n. 56, cosiddetta legge Galassi, ha istituito l'ordine della professione degli psicologi ed ha stabilito all'art. 1 che:

"la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone, ai gruppi, agli organismi sociali e alle comunità; comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito";

All'art. 2 ha disposto poi che "per esercitare la predetta professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale"

All'art. 3 la legge introduce poi un'altra categoria quella della psicoterapeuta dicendo che:

*"l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica".*

Si tratta di stabilire se l'attività svolta dall'imputato possa essere con certezza compresa nelle attività di psicologo o di psicoterapeuta regolate dalla legge sopra citata, legge in cui peraltro la definizione dell'oggetto della professione tutelata in realtà ben poco definisce, perché in sostanza dice che la professione dello psicologo è quella che si svolge nell' "ambito psicologico".

Sia dal parere del prof. Francesco Galgano, prodotto in copia dalla difesa, che dall'esame del teste indicato dalla stessa difesa, lo psicologo dr. Rolando Ciofi, emerge che esiste una diffusa opinione secondo cui la legge 18 febbraio 1989 n. 56 non sia comunque applicabile all'attività di psicoanalisi tradizionale, attività che quindi pur dopo tale legge è rimasta libera e che può essere svolta legittimamente anche da soggetti non iscritti all'albo degli psicologi e non in possesso di laurea in medicina o psicologia (in questo senso vedasi anche la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 148 del 19-1-2001).

Tale opinione è fondata sulla idea che la psicoanalisi ha peculiari caratteristiche di origine, formazione degli psicoanalisti e pratica della disciplina, che la rendono un'attività a sé stante, tradizionalmente distinta da altre attività psicologiche e psicoterapiche.

La psicoanalisi infatti ha oltre un secolo e trae origine dai noti studi di Freud, la formazione del singolo psicoanalista, da un lato, non richiede necessariamente il possesso della laurea in medicina e neppure titoli universitari, dall'altro, richiede invece un processo di formazione personale caratterizzato da una lunga esperienza di analisi personale che ponga il soggetto in grado di analizzare a sua volta gli altri. Obiettivo dell'analista "non è diagnosticare una malattia e trovarne il rimedio, l'analista infatti non prescrive nessun comportamento al paziente rispetto alla molteplicità delle situazioni da affrontare, limitandosi ad ascoltarlo senza

intervenire, esplicitandosi quindi l'attività in una sorta di sostegno passivo di un soggetto che richiede semplicemente di approfondire la conoscenza di sé stesso" (vedasi la sentenza sopra indicata).

Il fatto che il legislatore, che non poteva non esser consapevole di tale particolarità della psicoanalisi, abbia scelto di eliminare qualsiasi riferimento alla psicoanalisi medesima nel testo della legge 18 febbraio 1989 n. 56 lascia desumere quindi che abbia inteso non regolare tale attività.

Si tratta di un'interpretazione che questo giudice ritiene condivisibile.

Ora l'attività svolta dall'imputato ~~XXXXXX~~ per quanto desumibile dalla descrizione dei testi, consisteva principalmente nella tradizionale analisi dei sogni. Non risulta che l'imputato abbia né formulato diagnosi, né prescritto terapie, né imposto modelli di comportamento. Conforta in ciò la deposizione del teste ~~XXXX~~ psicologo, che ha detto che di conoscere l'imputato appunto quale psicanalista, allievo del prof. Ranzato di Roma.

Per completezza si osserva che due testimoni ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ hanno riferito al Tribunale che l'imputato ~~XXXXXX~~ praticava loro anche il Reiki, pratica consistente nel porre le mani sul corpo per "trasmettere energia".

Si tratta di fatto non descritto in imputazione, che comunque secondo questo giudice non costituisce attività riconducibile alle professioni protette per cui è richiesta la speciale abilitazione dello Stato, in particolare non è qualificabile come esercizio della professione medica, poiché non pretende di essere un metodo di diagnosi, né si può definire in senso proprio una manipolazione del corpo con finalità curativa, si tratta quindi di un'attività libera. Non risultano a questo giudice precedenti specifici relativi al Reiki, ma il Tribunale di Venezia - sez. distaccata di Mestre nella sentenza 29-5-1998 ha escluso la possibilità di configurare per l'esercizio dello Shiatzu (limitato ad una forma di digito pressione su alcuni punti del corpo) il reato di cui all'art. 348 cp in relazione all'esercizio della professione medica. A maggior ragione tale conclusione può valere per il Reiki.

Da quanto sopra detto discende l'assoluzione dell'imputato ~~XXXXXX~~ dall'imputazione per cui è chiamato a rispondere con la formula "perché il fatto non sussiste".

L'assoluzione si impone anche per la coimputata ~~XXXXXX~~, a cui si rimprovera non di avere svolto direttamente anch'essa l'attività di psicologa e psicoterapeuta,

ma di avere tenuto un comportamento di agevolazione della condotta  
~~peraltro~~ peraltro neppure concretamente provato.

Ritenuta la complessità della motivazione, valutata tenendo conto anche del  
carico complessivo di lavoro, il termine di deposito della motivazione viene  
stabilito in giorni 60.

P.O.M.

il Tribunale di Firenze - Sezione I penale in composizione monocratica,  
visto l'art. 530 c.p.p. assolve ~~il~~  
dall'imputazione ascritta perché il fatto non sussiste.

Termine di deposito della sentenza: giorni 60.

Firenze, 31-10-2003

Il Giudice

Federico Boscherini

*Federico Boscherini*